

## INDICAZIONI COMPILAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Visto l'art.3 comma 1 del decreto numero 137 del 1 Settembre 2008, convertito in legge numero 169 del 30 Ottobre 2008, di seguito riportati:

### **Articolo 3 decreto 137/2008**

#### **Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

### **Articolo 3 legge 169/2008**

#### **Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti**

Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate* con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

- Visto l'art.4 del D.P.R. numero 275 del 1999, di seguito riportato

### **Articolo 4 D.P.R. 275/1999**

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

- Tenuto conto delle Indicazioni per il curriculum
- Considerato che la valutazione deve discendere, con logicità e coerenza, dalle scelte fatte circa la definizione degli obiettivi di apprendimento, la definizione dei criteri di valutazione e l'individuazione delle modalità di verifica
- Considerato che l'art.3 del decreto numero 137 del primo Settembre 2008 convertito in legge numero 169 del 30 Ottobre 2008 stabilisce che la valutazione sia espressa in voti numerici espressi in decimi ma non afferma l'obbligatorietà dell'uso dell'intera scala numerica decimale

### **D.P.R. 122/09**

#### **Art. 2.**

#### **Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione**

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola

secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del

Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un

unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto- legge, e' espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

## **La commissione valutazione illustra al Collegio Docenti la seguente proposta:**

### **Valutazione apprendimento**

- di apporre sul documento di valutazione degli apprendimenti periodici e annuali esclusivamente voti numerici interi da 5 a 10 espressi in parola
- di apporre nelle verifiche effettuate in classe che concorrono alla valutazione periodica e annuale voti numerici da 5 a 10, eventualmente accompagnati da un giudizio che evidenzi la motivazione della valutazione numerica
- di annotare sul Giornale dell'insegnante tutti i voti espressi per mezzo di voti e/o giudizi

- di apporre sulle esercitazioni quotidiane svolte in classe, sulle esercitazioni fatte a casa e su quelle di qualsiasi altra natura la valutazione che l'insegnante riterrà più opportuna
- di seguire dei parametri generali di valutazione degli alunni secondo quanto indicato nella tabella allegata a tale proposta.

### **Valutazione comportamento**

I docenti esprimeranno un giudizio analitico partendo dalle voci previste nella parte che rileva i "Progressi nello sviluppo personale e sociale"